

La Commissione accetta questa proposta?

Chimirri, relatore. Come ha dichiarato l'onorevole ministro, la Commissione non accetta questo emendamento.

Presidente. Allora lo pongo a partito. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Pipitone ed altri non è approvato).

Pongo anco a partito l'articolo del disegno di legge.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 8.

« L'assicurazione dev'essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni.

« Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di Provincie, Comuni, Consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario. »

A questo articolo c'è il seguente emendamento proposto dall'onorevole Mecacci:

Alle parole: « provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, » sostituire le seguenti: « provenienti da infortunio, che avvenga per causa *dipendente* dal lavoro. »

L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. A me pare che questo disegno di legge sia manchevole assai nella formulazione degli articoli, in quella formulazione che è l'essenza e la vita della legge nella sua pratica attuazione.

Le disposizioni di una legge devono corrispondere al concetto fondamentale ed ai criteri direttivi di essa, ma in verità ho dovuto convincermi che questo disegno di legge non corrisponde nè a questo concetto nè a questi criteri.

Una prova molto importante di ciò che sto dicendo, si trova per l'appunto nella formulazione dell'articolo 8, di cui in questo momento ci occupiamo. Per stabilire i casi di infortuni, e quindi d'indennità, si adoperano le espressioni « infortunio, da cui derivi la morte, o la lesione personale, per causa vio-

lenta in occasione del lavoro. » Ora ciò che a me non torna, ciò che non mi sembra giustificato, ciò che non mi sembra conforme al criterio fondamentale, ed agli stessi criteri direttivi della legge, sono precisamente queste due parole: « violenta » ed « occasione. »

In certe materie la precisione del linguaggio, nel suo senso naturale e nel suo senso giuridico, è, direi, tutto, e le parole delle quali sto parlando non mi pare che nell'articolo siano bene adoperate, nè nel senso naturale nè nel senso giuridico.

Distinguiamo anzitutto causa, modo, mezzo ed effetto, in ciascuno infortunio. Infatti, il danno sarà la morte o la lesione personale dell'operaio; il modo o il mezzo, l'atto o l'istrumento con cui avvenne il danno, che potrà per l'appunto avvenire con un mezzo violento. Ma la causa del danno quale può essere mai?

La causa del danno non può essere altro, che la mancanza di diligenza, di previdenza, di sorveglianza, nel che sta appunto la colpa, e se anche si avesse a parlare del caso fortuito, la causa sarà sempre la mancanza di previdenza e di prevedibilità di un dato avvenimento dannoso.

Ora, quando qui si parla di « causa violenta » si dice cosa che sta in contraddizione in termini naturali ed in termini giuridici con ciò che vuolsi esprimere.

La violenza è cosa estrinseca; è un modo o un mezzo, con cui l'effetto si produce, con cui il danno avviene; la causa invece sta in tutt'altro, perchè sta nel difetto del quale ho parlato, e dal quale deriva la ragione dell'assicurazione e dell'indennità.

Dunque, questa parola « violenta » non corrisponde a ciò che si vorrebbe significare da coloro che hanno compilato l'articolo, e può dire di più o di meno di quello che in realtà non si creda dai medesimi.

Qui valga un esempio. Supponiamo che uno si faccia prendere nell'ingranaggio di una macchina, da una cinghia, da un volante, cosa questa che avviene tutti i giorni, e che da ciò derivi la morte o la ferita dell'operaio. Quale n'è la causa? La causa n'è la mancanza di diligenza, di previdenza, o di prudenza, in colui che, disattentamente, si fa prendere nell'ingranaggio, dalla cinghia, dal volante. E questo danno, cioè, la ferita o la morte, si potrà ritenere contemplato nell'articolo? Si potrebbe dire che non v'è contemplato, perchè non si